



**ORIGINALE**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 22 Del 14-06-12**

**OGGETTO: REGOLAMENTO IMU - MODIFICHE.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **quattordici** del mese di **giugno** alle ore **21:00**, si è riunito nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

<b>REPETTO AMBROGIO</b>	<b>P</b>	<b>ROSSELLO FRANCO</b>	<b>P</b>
<b>ARANCINO DAVIDE</b>	<b>P</b>	<b>CAVIGLIA MARIA GINA</b>	<b>P</b>
<b>PENNER PIERO</b>	<b>P</b>	<b>NICCOLI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>GRILLO ILARIA FRANCESCA</b>	<b>P</b>	<b>BARISONE GANDOGLIA PIERA</b>	<b>P</b>
<b>PELUFFO GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>TISSONE RINALDO</b>	<b>P</b>
<b>GIUSTO DIEGO</b>	<b>P</b>	<b>FIORITO ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>SAPORITO BRUNO</b>	<b>P</b>		

CONSIGLIERI PRESENTI ALLA SEDUTA N. 13

Partecipa alla seduta la Dr.ssa ANNA NERELLI in qualità di Segretario .

Il Sig. REPETTO AMBROGIO - SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:



14.06.2012



N. 22

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU – MODIFICHE.

### **INTERVENTO DEL SINDACO**

“Anche questo è un regolamento che avevamo approvato nel Consiglio Comunale del 13 marzo, era la deliberazione numero 3, era un regolamento che era stato redatto con quello che la norma sull’Imu o Imp (Imposta Municipale Propria) all’epoca ci dava, teniamo conto che l’approvazione al 13 marzo voleva dire che doveva essere stato redatto un mese prima e quindi in quel periodo la norma su questa problematica era veramente molto scarna. Avevamo già detto da subito in quella sede che sarebbe stato quasi certamente un regolamento che avrebbe dovuto essere rivisto, ampliamento, modificato mano a mano che la norma fosse stata affinata. Il sottoscritto \*\*\* appena accennato il dottore che non è detto che da qui al 30 settembre, data ultima in cui le amministrazioni possono modificare le aliquote – perché questo lo Stato ha deciso quest’anno – non sia ancora necessario apportare delle ulteriori modifiche, io mi augurerei di no, perché sarebbe veramente una cosa”.

### **INTERVENTO DEL CONSIGLIERE DR. NICCOLI**

“Eh, sarebbe bello che poi anche il comune potesse \*\*\* l’aliquota della prima casa”.

### **INTERVENTO DEL SINDACO**

“A parte che non sarebbe possibile: minimo allo 0, 2, sarebbe possibile ...(intervento fuori microfono) no, no, non si può, ad oggi allo 0, 2 o al 4 per mille ...(intervento fuori microfono) questa va calcolata in percentuale, per cui è lo 0, 2%, ma non sarebbe possibile, oltre non sarebbe possibile ad oggi. Però ripeto - poi vedremo qualche numero più tardi nel rendiconto e soprattutto nella variazione – questi due o tre mesi da marzo ad oggi hanno apportato sensibili modifiche alla normativa, che andiamo mano a mano a rincorrere”.

### **INTERVENTO DEL CONSIGLIERE DR. NICCOLI**

“Comunque \*\*\* qui è stata una mazzata pazzesca, l’Imu”!



#### **INTERVENTO DEL SINDACO**

“È abbastanza contraddittoria: secondo me sulla prima casa tutto sommato non c'è una grossa differenza, perché hanno aumentato molto la detrazione, c'è la questione dei figli a carico”.

#### **INTERVENTO DEL CONSIGLIERE DR. NICCOLI**

“No, no, concordo, sulla prima casa, ma \*\*\*”.

#### **INTERVENTO DEL SINDACO**

“Secondo me sulla prima casa se non è migliorativa è lì, invece sulla seconda”.

#### **INTERVENTO DEL CONSIGLIERE DR. NICCOLI**

“No, ma il problema è che in certi casi ci sono delle rendite catastali altissime dove magari.. e in altri casi bassissime dove”.

#### **INTERVENTO DEL SINDACO**

“Eh, lo so, però per quanto riguarda le rendite dovrebbe essere rivisto: non lo possiamo fare noi, hanno detto “ beh, applicate il 60% di aumento” \*\*\*”.

#### **INTERVENTO DEL CONSIGLIERE DR. NICCOLI**

“Ci sono delle belle case di valore nel centro storico che pagano poco e magari subito fuori, case che non hanno il valore che hanno quelle là che pagano tre volte tanto”.

#### **INTERVENTO DEL SINDACO**

“Eh, perché sono più nuove, quella è una questione che \*\*\*”.

#### **INTERVENTO DEL CONSIGLIERE DR. NICCOLI**

“Non è una questione \*\*\*”.

#### **INTERVENTO DEL SINDACO**

“Comunque gli articoli da modificare o da riscrivere sono l'articolo 2, che viene modificato, l'articolo 3 che viene abrogato e viene istituito un articolo 3 bis, viene abrogato l'articolo 6 e viene istituito un 6 bis, viene modificato l'articolo 7, viene istituito l'articolo 11 bis e viene modificato



l'articolo 14. Adesso non so, se ritenete di dover leggere come erano e come diventano ...(intervento fuori microfono) c'è, per esempio, il fatto che sono dovute.. ecco, questa, per esempio, è una cosa che ci siamo chiesti tutti, perché sono dovute entrare in regolamento le aliquote stabilite già con deliberazione, per cui succede che questo regolamento come minimo tutti gli anni deve ritornare in Consiglio Comunale, perché facilmente le aliquote le puoi modificare tutti gli anni. Per cui tutti gli anni quantomeno quest'articolo 2 deve essere modificato, però questo è per legge. Poi c'è tutta una serie di cose.. vi possiamo leggere i titoli: “ articolo 2, determinazione delle aliquote dell'imposta e detrazioni”, è quello che abbiamo modificato; l'articolo 3, abrogato, si intitolava “ aliquota ridotta per alloggi locati” e viene istituito il 3 bis, “ comunicazioni”. L'articolo 6 era “ rimborso per dichiarata \*\*\* di aree” e viene istituito l'articolo 6 bis, che si intitola “ dichiarazioni”; viene modificato l'articolo 7 sulle modalità di versamento, l'importo.. scusate, l'articolo 11 bis è quello sugli importi minimi, per cui per importi inferiori a 30 Euro non vengono fatti gli accertamenti, perché costerebbero di più e poi va beh, il fatto che l'entrata in vigore.. l'articolo 14, l'ultimo, riguarda l'entrata in vigore e si dice che entra in vigore dal 1 gennaio. Non so, ditemi voi: vi lascio la parola, se avete delle domande forse evitiamo \*\*\*. ...(intervento fuori microfono) ah, beh, sì, ritorno ...(intervento fuori microfono) ah, beh, sì, sì, questa è la richiesta ...(intervento fuori microfono) le ricordo ...(intervento fuori microfono) sì, sì, beh, ma non abbiamo determinato i versamenti, comunque ricordo le aliquote: l'aliquota base dell'imposta è istituita nella misura dello 0, 87%, con un aumento rispetto a quella indicata dallo Stato dello 0, 11%, l'aliquota – che per altro non è indicata in questo regolamento, anche questa è un'altra stranezza – invece per le abitazioni di seconda casa, ma date in locazione e quindi non solo abitazioni di prima casa, come era per l'Ici, ma abitazioni che sono locazioni come prima, come seconda casa e anche per il commerciale, per tutto il locato l'aliquota indicata dallo Stato è lo 0, 76 e noi abbiamo scelto quella, così come abbiamo lasciato invariate anche le altre due aliquote indicate dallo Stato, cioè per quanto riguarda le unità immobiliari adibite a abitazione principale lo 0, 4 e lo 0, 2 per i fabbricati rurali a uso strumentale. Queste sono le aliquote che riprendono quelle indicate dallo Stato. L'unica modifica che abbiamo fatto è sull'aliquota base, che abbiamo dovuto aumentare per coprire quella che era la necessità di entrata del.. di spesa del comune e riteniamo che sia un'aliquota tutto sommato abbastanza contenuta, legata al fatto che non abbiamo applicato aumenti sull'IRPEF comunale e non abbiamo applicato la tassa di soggiorno, per quello che era possibile fare nelle nostre – posso dire – decisioni abbiamo cercato di mantenere la tassazione al minimo. Altre domande o interventi? ...(intervento fuori microfono) tanto devo leggere \*\*\*



deliberazione. Se non ci sono domande, leggo la deliberazione. Ecco, chiedo prima: diamo per letti gli articoli o li leggo, in sede di delibera?”.

#### **INTERVENTO DEL CONSIGLIERE DR. NICCOLI**

“Li diamo per letti”.

#### **INTERVENTO DEL SINDACO**

“Li diamo per letti?”.

#### **INTERVENTO FUORI MICROFONO**

“Siamo tutti d'accordo, \*\*\*. ...(intervento fuori microfono) eh? ...(intervento fuori microfono) allora chiediamo \*\*\*. Non sarà mica l'accesso a Internet? ...(intervento fuori microfono) perché \*\*\*”.

#### **INTERVENTO DEL SINDACO**

“No, no, no, \*\*\*. Si delibera di integrare e modificare il regolamento comunale in materia d'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 13 marzo 2012 relativamente agli articoli elencati in premessa come di seguito specificato.

Ripeto: modifica dell'articolo 2, abrogazione dell'articolo 3 e costituzione dell'articolo 3 bis, abrogazione dell'articolo 6 e istituzione dell'articolo 6 bis, modifica dell'articolo 7, istituzione dell'articolo 11 bis e modifica dell'articolo 14”.

*A questo punto il Sindaco, preso atto dell'assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, invita il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito.*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 13/03/2012, esecutiva, con la quale si approvava il Regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria;

#### **CONSIDERATO:**



- che l'Imposta Municipale Propria è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2014, dal Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta;
- che il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'articolo 13 comma 1, anticipa l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dal 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del suindicato Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e delle disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- che l'art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha prodotto modificazioni considerevoli su entrambi i Decreti sopra menzionati;

**RITENUTO**, a seguito dell'evoluzione normativa in materia di Imposta Municipale Propria, di dover ulteriormente integrare e/o modificare il novellato Regolamento Comunale e precisamente:

- **modifica art. 2 – Determinazione delle aliquote dell'imposta e detrazioni;**
- **abrogazione art. 3 – Aliquota ridotta per alloggi locati**, - in quanto materia di delibera di determinazione aliquote e non di regolamento;
- **istituzione art. 3 bis – Comunicazioni;**
- **abrogazione art. 6 – Rimborso per aree divenute edificabili** - in quanto non più prevedibile a seguito dell'eliminazione dall'Imposta Municipale Propria dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997;
- **istituzione art. 6 bis – Dichiarazioni;**
- **modifica art. 7 – Versamenti;**
- **istituzione art. 11 bis – Importi minimi;**
- **modifica art. 14 – Entrata in vigore del regolamento;**

**SENTITA** la Commissione Consiliare sui Regolamenti Comunali nella seduta dell’11 GIUGNO 2012;

**VISTO** l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le materie di competenza del Consiglio Comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo n. 267/2000;

**CON VOTI ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO:**

- **CONSIGLIERI PRESENTI:** N. 13
- **CONSIGLIERI VOTANTI:** N. 13
- **VOTI FAVOREVOLI:** N. 13
- **VOTI CONTRARI:** N. =
- **CONSIGLIERI ASTENUTI:** N. =



## DELIBERA

**DI INTEGRARE** e modificare il regolamento Comunale in materia di **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**, approvato con delibera C.C. N. 3 del 13/03/2012, relativamente agli articoli elencati in premessa, come di seguito specificato:

### ARTICOLO 2

#### **Determinazione delle aliquote dell'imposta e detrazione**

Le aliquote e le detrazioni sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale con le modalità e nei limiti previsti dalla Legge, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti.

**Viene così modificato:**

### ARTICOLO 2

#### **Determinazione delle aliquote dell'imposta e detrazione**

**L'aliquota di base è istituita nella misura dello 0,87 per cento.**

**L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze** del soggetto passivo.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

**Viene abrogato:**

### ARTICOLO 3

#### **Determinazione dell'aliquota ridotta per abitazioni locate**

Come previsto dal comma 9 dell'articolo 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n°201 convertito con Legge del 22 dicembre 2011 n°214, è stabilita un'aliquota ridotta per le unità immobiliari locate ad uso abitativo, con contratto di locazione stipulato in base alla Legge 09.12.1998, n°431, regolarmente registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale ed in cui abbia stabilito la residenza anagrafica.

I contribuenti aventi diritto all'aliquota ridotta, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, dovranno presentare al Comune apposita dichiarazione, come da modello fornito dall'Ufficio Tributi, nonché copia del contratto di locazione regolarmente registrato.

L'applicazione dell'agevolazione decorre dalla trasmissione o consegna della stessa all'Ufficio Protocollo.

Le dichiarazioni regolarmente presentate ai fini ICI dai contribuenti che si avvalevano già dell'agevolazione, saranno considerate valide, senza interruzione del beneficio, anche per la nuova imposta a condizione che abbiano fornito gli estremi della registrazione annuale prevista dalla



norma regolamentare.

**Viene istituito:**

### **ARTICOLO 3 bis Comunicazioni**

Il Comune può stabilire un'aliquota ridotta per le unità immobiliari locate, con contratto di locazione regolarmente registrato. In tal caso i contribuenti aventi diritto all'aliquota ridotta, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, dovranno presentare al Comune apposita comunicazione, come da modello fornito dall'Ufficio Tributi, nonché copia del contratto di locazione regolarmente registrato.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento.

**Viene abrogato:**

### **ARTICOLO 6 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

Su richiesta dell'interessato, il Funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione da parte di questo Comune di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

**Viene istituito:**

### **ARTICOLO 6 bis Dichiarazioni**

I soggetti passivi devono dichiarare tutti gli immobili posseduti a qualsiasi titolo e le pertinenze dell'abitazione principale, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.

Per l'anno 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.



Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.

La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.

## **ARTICOLO 7**

### **Versamenti**

L'imposta municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

Il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

**Viene così modificato:**

## **ARTICOLO 7**

### **Versamenti**

L'imposta municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile le aliquote come stabilite all'articolo 2.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

Lo stesso criterio è applicato in caso di diversificazione di aliquota nel mese di riferimento (da aliquota base ad aliquota ridotta o viceversa).

Il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

**Viene istituito:**

## **ARTICOLO 11bis**

### **Importi minimi**

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta



violazione degli obblighi di versamento.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Entrata in vigore del regolamento**

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal primo gennaio 2012.

**Viene così modificato:**

#### **ARTICOLO 14**

##### **Entrata in vigore del regolamento**

È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal primo gennaio 2012.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(REPETTO AMBROGIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Segretario)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal

giorno 04-07-2012 al giorno 18-07-  
2012

ai sensi dell'art. 124 del D.LEG.VO N. 267/2000.

Noli, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
(RENATO BRIANO)